

Convenzione sui diritti degli anziani e Protocollo facoltativo (versione 6)

Versione aggiornata al 29 dicembre 2012

Avvertenze:

Questo progetto di convenzione internazionale dei diritti delle persone anziane è stato promosso da un gruppo di lavoro al quale partecipano, dal mese di settembre 2012, le seguenti ONG¹ e OING²: la Commissione Diritti e Libertà della FNG³, la Fiapa⁴, l'IAGG⁵, l'AFDHA⁶, l'Inpea⁷, l'Alma France, l'Associazione Old Up, l'associazione A6 partner della Fondazione Charles Léopold Mayer per il progresso dell'Uomo, le facoltà universitarie Notre-Dame de la Paix di Namur, la Perspective asbl⁸, la SFGG⁹, etc.

Questo testo, del 29 dicembre 2012 è la versione n. « 6 » del progetto base di questa convenzione internazionale, concepito sulla base:

- della convenzione internazionale sulle disabilità del 30 marzo 2007 e del relativo protocollo facoltativo
- della Carta di San José sui diritti delle persone anziane in America Latina e nei Caraibi, adottata nel corso della terza Conferenza intergovernativa sull'invecchiamento in America Latina e nei Caraibi, svoltasi a San Jose, in Costa Rica, dall' 8 all'11 maggio 2012,
- della Carta Europea « dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane che necessitano di assistenza e di cure a lungo termine » del novembre 2010 (progetto EUSTaCEA, sostenuto dal programma Daphne III),
- della Carta « Per le relazioni dignitose con le persone anziane » della società civile svizzera del 2010,
- della Carta universale per la tutela giuridica della Fiapa, ratificata e votata a Roma nell'ottobre 2011, a seguito della dichiarazione di Bologna dell'IAGG, dell'aprile 2011,
- delle reti create a partire dal mese di agosto 2012, in seno a più di trenta canali di discussione online di esperti, professionisti territoriali, utilizzatori, famiglie e militanti (*cui risultano iscritti più di 5.000 utenti, di tutta l'Europa, francofona e non*), gestite da Synergie¹⁰,
- dei dibattiti cittadini del primo settembre 2012, nell'ambito di una « università estiva » organizzata nella Valle del Cailly (*a nord dell'agglomerato urbano di Rouen*), che ha riunito una ventina di professionisti, eletti, utenti ed altri cittadini presenti fisicamente (*cui potremmo aggiungere un'altra ventina di soggetti, collegati elettronicamente*).

A ciascuno il compito di conoscere e analizzare questo documento, al fine di modificarlo, sia nella forma che nella sostanza, nel caso lo reputasse necessario, per consentirne l'evoluzione prima che venga sottoposto ad una concertazione ancora più ampia.

Altre versioni del titolo (per evitare fraintendimenti sul fatto che si parli di diritti specifici per le persone anziane):

- Convenzione sulla verifica dell'applicazione dei diritti umani alle persone anziane,
- Convenzione per la lotta alle discriminazioni legate all'età,
- Convenzione sull'inclusione sociale delle persone anziane.

¹ Organizzazione non governativa

² Organizzazione internazionale non governativa

³ Fondazione nazionale di gerontologia

⁴ Federazione Internazionale delle associazioni delle persone anziane

⁵ Associazione internazionale di Gerontologia e Geriatria

⁶ Associazione francofona dei diritti dell'anziano

⁷ Rete Internazionale per la prevenzione degli abusi nei confronti degli anziani

⁸ Centro francofono di ingegneria gerontologica

⁹ Società francese di geriatria e gerontologia

¹⁰ Rete internet francofona dei professionisti dell'handicap e della gerontologia (www.lamaisondelautonomie.com)

Motivazioni :

Monica Roqué, direttrice nazionale delle politiche per la terza età del Ministero dello Sviluppo Sociale dell'Argentina, nel suo discorso davanti al "Gruppo di lavoro a composizione aperta per la definizione di una Convenzione sui diritti delle persone anziane" dell'ONU, nel febbraio del 2010, ha ricordato che:

« L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno senza precedenti che aumenterà ancora di più nel tempo. Nel corso del ventesimo secolo la proporzione delle persone anziane è cresciuta e questa tendenza probabilmente proseguirà durante il prossimo secolo. Nel 2007, il 10,7 % della popolazione mondiale aveva 60 anni o più. Le proiezioni mostrano che nel 2025 la percentuale di persone appartenenti a questa classe di età raggiungerà il 15,1 % ed il 21,7 % nel 2050.

Tutti i Paesi del mondo hanno conosciuto dei cambiamenti nella ripartizione anagrafica della propria popolazione. Tuttavia, le differenze regionali per quanto concerne l'ampiezza del processo di invecchiamento sono considerevoli, a seconda dello stadio di transizione demografica in cui si trovano. Nel 2007, il 5,3 % della popolazione in Africa aveva 60 anni e più ed il 9,6 % della popolazione dell'Asia e del Pacifico era rappresentato da persone anziane. In America Latina e nei Caraibi, il 9,1 % della popolazione aveva 60 anni e oltre, in Oceania, il 14,4 % era costituito da persone anziane, mentre in Europa questa porzione della popolazione rappresentava il 21,1 %.

Di conseguenza, mentre a metà del ventesimo secolo era un fenomeno che interessava esclusivamente i Paesi avanzati, in futuro interesserà con una certa rapidità anche quelli in via di sviluppo. Ciò determinerà una riduzione dei tempi a disposizione per un concreto adattamento al mutamento dei fenomeni demografici, di fronte ad uno sviluppo socio-economico molto meno rilevante».

La « longevità per tutti » ha modificato la demografia dell'invecchiamento nelle società moderne. Ovvero, nel corso del ventunesimo secolo, progressivamente, tutte le nazioni saranno coinvolte dal fenomeno. C'est-à-dire que, de façon progressive au cours du 21^{ème} siècle, toutes les nations seront concernées. L'anziano attivo non è più un'eccezione, ma il presente ed il futuro di quasi tutti i paesi industrializzati ed emergenti e lo diverrà in modo crescente anche in tutti gli altri Paesi. Non possiamo più pensare all'invecchiamento solo in termini di perdita e questo rappresenta la vera novità dell'invecchiamento moderno.

Questa longevità è il frutto di un percorso fondato su più tappe :

- La riduzione della mortalità infantile anche a seguito del miglioramento delle condizioni igieniche generali,
- La progressiva diminuzione della mortalità prematura degli adulti (anche se ci aspettano ancora dei progressi in tal senso),
- Dal 1950, 1960, l'aumento della speranza di vita media a più di 65 anni. Questo incremento è conseguenza di un miglioramento delle condizioni di salute e benessere fisico e psichico delle persone anziane, nonché delle loro condizioni socio-economiche (riduzione della precarietà di queste persone). E' questa l'evoluzione che dovremmo difendere. Ridurre la vecchiaia ad uno stato di dipendenza è una visione estremamente retrograda. Anche se gli aspetti deficitari non possono essere ignorati, non vanno considerati come un elemento specifico unicamente dell'invecchiamento.
- Questo progresso si raggiunge: se in un Paese in cui le condizioni di vita sono stabili, verifichiamo ogni cinque anni lo stato di salute delle persone con più di ottanta anni, per ogni nuova generazione d'ottuagenari: un progresso misurabile sulla base di numerosi criteri. Questo miglioramento riguarda tutte le tre fasce d'età. Senza, non osserveremmo l'aumento del numero di centenari sempre più frequente.
- Da 25, 30 anni a questa parte si è aggiunto un altro progresso, ignorato dai media e dai decisori : i malati cronici — qualunque sia la loro età — vivono nonostante le proprie limitazioni. E' il risultato dell'evoluzione delle terapie e delle cure. Fibrosi cistica, SIDA, Parkinson, cardiopatie, certi tipi di cancro, etc. et... Alzheimer, non impediscono a numerosi malati di vivere per anni, anziché morire nel giro di poco tempo. E' questo fenomeno positivo a determinare l'aumento delle spese per la sanità, non l'invecchiamento della popolazione. Allo stesso modo, vediamo sempre più spesso persone con gravi disabilità dalla nascita arrivare alla vecchiaia.. Devono forse vedere la loro condizione peggiorare?

In ogni nazione cresce una fascia di popolazione di anziani non pesantemente deficitari, né dipendenti, né in stato di precarietà, ma che sono del tutto esclusi dalla vita sociale al termine della loro vita professionale. Questa esclusione risulta molto più marcata per coloro che hanno svolto attività manuali.

Parallelamente e paradossalmente, sempre di più, delle esclusioni regolamentari, ovvero legali, limitano queste persone valide e lucide, in contraddizione con le previsioni della Conferenza mondiale sull'invecchiamento tenutasi a Madrid nel 2002. Persiste, in maniera forse virulenta, una forma di discriminazione legata all'età, benché non venga mai formalmente sanzionata. Certamente una parte importante della popolazione anziana continua a presentare dei deficit più o meno evidenti e limitanti o una qualche forma di fragilità e vulnerabilità. Tuttavia, anche se la percentuale di casi è maggiore nelle fasce di età più elevate, le difficoltà riscontrate sono le stesse delle altre persone disabili o portatrici di deficit, a prescindere dall'età.

Altre persone anziane presentano delle limitazioni nella capacità di auto-determinazione, ovvero di « autonomia ». Per queste situazioni esistono, in tutti i paesi, delle forme di tutela giuridica che — nella maggior parte dei casi — non sono però specifiche di una fascia d'età o di un'altra. Una minoranza dei soggetti anziani « patologici », aggiunge a queste forme di limitazione meno gravi dei deficit cognitivi progressivi (« demenze ») che accrescono le limitazioni alla loro autonomia decisionale e creano una dipendenza funzionale che, a poco a poco, diviene totale. Tuttavia, riassumere tutti i problemi legati all'invecchiamento come « dipendenze legate all'età » o « perdite d'autonomia connesse con l'anagrafe » rappresenta l'espressione di una visione discriminatoria, sconosciuta da tutti gli studi recenti sul tema.

Nessuna convenzione internazionale potrà mai fissare un'età a partire dalla quale si possa parlare di vecchiaia. Sarebbe arbitrario e ingiusto. Al contrario, dovrebbe tendere a garantire l'accesso a tutti i diritti, qualunque sia l'età, la condizione lavorativa o post-lavorativa (pensionamento), lo stato psico-fisico, la partecipazione sociale, la fragilità o l'isolamento a causa di condizioni di precarietà, il grado di autonomia decisionale (totale o limitato). Da notare che le persone anziane, che sono dei cittadini come quelle più giovani, non vengono indicate in quanto tali in maniera specifica nelle convenzioni internazionali di cui sopra, a meno che non si individui per loro una qualche forma di vulnerabilità legata all'età.

Così la non applicazione dei diritti di protezione sociale nei confronti delle persone anziane coinvolge tutti i paesi privi di sistemi di « sicurezza sociale » (« l'80% della popolazione mondiale », ha precisato Monica Roqué nel suo discorso del febbraio 2010 riportato in precedenza), e l'età introduce non di diritto ma di fatto una discriminazione negativa nei confronti delle persone di età avanzata, che non possono più lavorare, in casi di assenza di un sistema socio-previdenziale organizzato, a causa della loro minore competitività economica rispetto alle generazioni più giovani, della loro minor resistenza fisica, di una qualche forma di fragilità (non per forza riconducibile ad una disabilità), etc.

In tali condizioni determinano un rischio di profonda precarietà finanziaria, rafforzata dalla riduzione delle tradizionali espressioni di solidarietà familiare in seguito all'avvento della « modernità », l'allontanamento e le distanze determinate da esigenze lavorative dei giovani, la scomparsa di queste generazioni intermedie a causa dei conflitti, l'assenza di un sistema efficace di aiuto ed assistenza pubblici.

Inoltre, nei paesi dove i meccanismi di protezione sociale sono recenti e basati sul versamento di contributi sociali, un gran numero di persone anziane non ne potrà usufruire per le cure sanitarie o per la pensione, in quanto in precedenza, durante la loro vita professionale, non hanno avuto l'opportunità di versare tali contributi. Poiché inoltre in gran parte di questi paesi l'economia « informale »¹¹ rappresenta una porzione importante del sistema produttivo, un numero significativo di lavoratori viene lasciato senza copertura socio-sanitaria una volta uscita dal mondo del lavoro.

Due sono i punti di questa convenzione realmente innovativi:

- L'appello all'uguaglianza nell'accesso ai diritti, così come alla partecipazione alla vita sociale di tutte le persone anziane
- La precisazione che le persone di tutte le età in condizione di dipendenza per lo svolgimento delle attività quotidiane devono beneficiare dell'accesso ai loro diritti, agli aiuti e dalle cure, così come al diritto di vivere la propria dipendenza nella dignità. A ciò si aggiunge la necessità di tutelare i loro prossimi — assistenti, persone esposte a rischi particolari — e la preparazione al loro ruolo specifico di professionisti dell'aiuto delle persone dipendenti. La loro responsabilità e la missione loro affidata sono specifiche rispetto a quelle dei professionisti dei servizi e dell'assistenza nei confronti delle persone autonome e indipendenti nello svolgimento delle proprie attività quotidiane. In breve, un « Diritto della dipendenza », che protegga queste tre categorie di persone fra loro connesse e che definisca con precisione le sedi in cui la loro assistenza deve essere gestita.

¹¹ Per non dire « lavoro nero »

Preambolo

Gli Stati che partecipano alla presente Convenzione:

- a) *Ricordano* i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, secondo i quali il riconoscimento della dignità e dei valori inerenti tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili, che costituiscono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
- b) *Riconoscono* che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e nei patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, hanno proclamato e sono convenute sul fatto che ognuno possa avvalersene, senza alcuna distinzione.
- c) *Riaffermano* il carattere universale, indivisibile, indipendente e indissociabile di tutti i diritti dell'uomo e di tutte le libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento alle persone anziane, senza discriminazioni.
- d) *Ricordano*, tra gli altri, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e le Convenzioni internazionali su :
 1. L'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,
 2. L'eliminazione di tutti i fenomeni di discriminazione nei confronti delle donne,
 3. Contro la tortura e le altre forme di condanna crudeli, inumane o degradanti,
 4. I diritti delle persone con disabilità ed handicap,
 5. La protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie
- e) *Si appoggiano ai lavori del gruppo di studio e lavoro sull'invecchiamento fondato dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione 65/182 del 21 dicembre 2010,*
- f) *Riconoscono* che la nozione di « vecchiaia » si evolve e varia a seconda del contesto di ciascun Paese
- g) *Riconoscono* l'importanza dei principi e delle linee direttive contenuti nel Piano d'azione mondiale sull'invecchiamento e nelle Regole per le pari opportunità degli anziani e la loro influenza sulla promozione, l'elaborazione e la valutazione a livello nazionale, regionale ed internazionale delle politiche, dei piani, dei programmi e delle misure mirate al perseguimento di tale uguaglianza.
- h) *Sottolineano l'importanza di integrare la condizione degli anziani nelle strategie pertinenti di sviluppo durevole.*
- i) *Riconoscono* inoltre che ogni forma di discriminazione basata sull'età o rafforzata dall'età è una negazione della dignità e dei valori inerenti la persona umana.
- J) *Preoccupati* per il fatto che, a dispetto di questi strumenti ed impegni, gli anziani continuano a doversi confrontare con numerosi ostacoli alla loro partecipazione alla vita sociale in quanto membri uguali a tutti gli altri, diventando oggetto di violazione dei diritti umani in ogni parte del mondo, a causa di discriminazioni legate all'età o rafforzate dall'età, benché la loro situazione possa variare da un Paese all'altro, a seconda del fatto che questi siano o meno dotati di un sistema di tutela sociale e di aiuto, oltre che della durata nel tempo di tali sistemi (da più tempo esistono, maggiore sarà la protezione garantita agli anziani)
- K) *Riconoscono* l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone anziane in tutti i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo.
- L) *Apprezzano* gli utili contributi attuali e potenziali delle persone anziane al benessere generale ed alla diversità delle proprie comunità e sanno che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte loro, così come la loro piena partecipazione sono in grado di rafforzare i loro sentimenti di appartenenza e di far progredire lo sviluppo umano, sociale ed economico della loro società, anche attraverso l'eliminazione della povertà.
- M) *Riconoscono* che le donne anziane corrono spesso, nelle loro famiglie come all'esterno, rischi più elevati di violenze, attentati all'integrità fisica, abusi, abbandono o riduzione dell'assistenza, maltrattamento o sfruttamento
- N) *Sottolineano* la necessità di integrare il principio di uguaglianza fra i sessi con tutti gli sforzi mirati a promuovere il godimento pieno dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fra gli anziani
- O) *Sono consapevoli che l'individuo*, ferme restando le responsabilità necessarie ad effettuare le proprie scelte di vita, così come quelle rivolte agli altri individui ed alla società cui appartiene, è

tenuto a fare quanto possibile per promuovere e rispettare i diritti riconosciuti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

- P) *Convinti* che la famiglia rappresenti l'elemento primario e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione della società e dello Stato, che le persone anziane abbiano bisogno di aiuto e cura per la garanzia della propria autonomia funzionale, così come decisionale, e che i membri delle loro famiglie debbano a loro volta ricevere l'aiuto e la protezione necessari affinché possano contribuire efficacemente al benessere dei propri congiunti o parenti anziani.
- Q) *Consapevoli* che ogni paese debba tener conto del suo contesto per estendere gradualmente la portata e migliorare la qualità dei propri sistemi di protezione sociale e di tutela, inclusi i servizi sociali per la popolazione anziana, e la messa in opera delle azioni create per rafforzare la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali delle persone anziane, senza discriminazione alcuna.
- R) *Convinti* che gli scambi di buone pratiche fra stati (sostenuti o meno dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, nell'ambito delle organizzazioni di integrazione regionale o meno) in collaborazione con le ONG coinvolte possano già accrescere la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali delle persone anziane in ciascun paese senza che risulti necessario ricorrere ad un testo internazionale obbligatorio
- S) *Convinti che una convenzione internazionale globale e integrata dalla promozione e dalla protezione dei diritti e della dignità delle persone anziane contribuirà in maniera rilevante e significativa a rimediare al profondo svantaggio sociale che queste possono incontrare e favorirà la loro partecipazione, attraverso una concreta parità di opportunità, in tutti gli ambiti della vita civile, politica, economica, sociale e culturale, nei paesi avanzati come in quelli in via di sviluppo*

Convengono su quanto segue :

Parte 1 : principi generali

Articolo Primo : oggetto

L'oggetto della presente Convenzione è di promuovere, proteggere e assicurare il godimento pieno e paritario di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali da parte degli anziani e di promuovere il rispetto della loro dignità.

Questa convenzione, che non vuole definire un diritto specifico per gli anziani, impone agli Stati partecipanti di eliminare ogni ostacolo che potrebbe, in quanto barriera legata all'età (di diritti o di fatto), causare discriminazioni nei confronti degli anziani.

Le persone anziane sono dei cittadini e, in quanto tali, godono in pienezza dei propri diritti e sono soggetti ai propri doveri, partecipando alla vita della città, nell'ambito di una società basata su un contratto trans e intergenerazionale, come tutti gli altri cittadini.

Articolo 2 : Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a) Si intende per « anziani » le persone adulte che, in ragione di un'età avanzata o della percezione di avere un'età più avanzata, si trovano ad affrontare ostacoli alla partecipazione piena ed effettiva alla vita sociale su un piano di parità con gli altri cittadini
- b) Si intende per « discriminazioni fondate sull'età o rafforzate dall'età » ogni distinzione, esclusione o restrizione basata su questioni anagrafiche o rafforzata dalle stesse che abbia per oggetto o per effetto quello di compromettere o ridurre il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, sulla base del principio di uguaglianza, di tutti i diritti dell'uomo e di tutte le libertà fondamentali in ambito politico, economico, sociale, culturale, civile o altro. La discriminazione fondata sull'età comprende ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di coinvolgimento ragionevole, diretto o indiretto, sulla base di una percezione, nonché ogni forma di discriminazione subita nel corso della vita il cui accumulo possa moltiplicare e produrre delle ripercussioni devastanti sugli anziani. Le donne, per esempio, possono trovarsi di fronte ad una maggior durata della vita che rinforza le discriminazioni fondate sul genere, che a loro volta possono avere conseguenze gravi in età avanzata.
- c) Si intende per « concezione universale » la concezione di prodotti, attrezzature, programmi e servizi che possono essere impiegati da tutti, in ogni modo e misura, senza necessità di adattamento o concezione speciale. La « concezione universale » non esclude le apparecchiature concepite per le persone disabili i con particolari handicap laddove necessario.

Articolo 3 : Principi generali

I principi generali di questa Convenzione sono:

- a) Il rispetto della dignità dell'essere umano, dell'autostima individuale e dell'indipendenza delle persone,
- b) la non-discriminazione,
- c) la partecipazione e l'integrazione piene ed effettive alla vita della società
- d) le pari opportunità,
- e) l'accessibilità,
- f) l'uguaglianza tra uomini e donne,
- g) il riconoscimento che un anziano in stato di disabilità è una persona con un handicap, con tutti i diritti specifici relativi a tale condizione

Articolo 4 : Obblighi generali

Gli stati partecipanti si impegnano a garantire ed a promuovere il pieno esercizio di tutti i diritti dell'uomo e di tutte le libertà fondamentali agli anziani senza alcuna discriminazione fondata sull'età.

A tal fine, si impegnano a :

- a) adottare tutte le misure necessarie di ordine legislativo, regolamentare o altro per mettere in atto i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.
- b) Prendere tutte le misure appropriate, comprese quelle legislative, per modificare, abrogare o abolire le leggi, i regolamenti e costumi e le pratiche che siano fonte di discriminazione verso le persone anziane.
- c) Prendere nella dovuta considerazione la promozione ed il riconoscimento dei diritti umani degli anziani in tutte le politiche ed in tutti i programmi.
- d) Astenersi da ogni atto o pratica incompatibile con la presente Convenzione, vegliando affinché i poteri e le istituzioni pubbliche adottino comportamenti ad essa conformi.
- e) Prendere tutte le misure appropriate per eliminare le discriminazioni basate sull'età attuate da persone, organizzazioni o imprese private.
- f) Intraprendere o incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, strumenti e installazioni di concezione universale, secondo la definizione data dall'articolo 2 della presente Convenzione, con il minimo adattamento possibile e il minor ammontare di spese per poter rispondere ai bisogni specifici delle persone anziane, incoraggiandone l'offerta e l'utilizzo e promuovendo l'incorporazione della concezione universalmente valida nello sviluppo di norme e direttive
- g) Intraprendere o incoraggiare la ricerca e lo sviluppo e sostenere l'impiego delle nuove tecnologie – comprese quelle inerenti l'informazione e la comunicazione, gli aiuti alla mobilità, le apparecchiature e gli accessori e le tecnologie di assistenza – che siano adattate alle esigenze degli anziani, privilegiando le tecnologie rispettose dell'intimità e della libertà di movimento anche attraverso costi abbordabili.
- h) Fornire alle persone anziane informazioni accessibili sugli aiuti alla mobilità, gli strumenti, gli accessori e le tecnologie per l'assistenza, comprese le nuove tecnologie, come le altre forme di supporto, servizi di accompagnamento ed equipaggiamenti
- i) Incoraggiare la formazione ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione da parte dei professionisti e del personale che lavorano con le persone anziane, in modo da migliorare la qualità dell'assistenza garantita da tali diritti.

Nel caso dei diritti economici, sociali e culturali, ciascun Paese partecipante s'impegna ad agire al massimo delle proprie risorse e, se possibile, nel quadro della cooperazione internazionale, per assicurare progressivamente il pieno rispetto di questi diritti, senza pregiudicare gli obblighi enunciati nella Convenzione, d'immediata applicazione in virtù del diritto internazionale vigente.

Nell'elaborazione e nella messa in opera delle leggi e delle politiche adottate per l'applicazione della Convenzione, come nell'adozione di ogni decisione su questioni relative agli anziani, i Paesi coinvolti consultano e richiedono la partecipazione attiva di queste persone attraverso l'intermediazione delle organizzazioni di rappresentanza.

Nessuna disposizione della presente convenzione può costituire una limitazione a tutte le condizioni più favorevoli agli anziani eventualmente previste dall'ordinamento dei singoli Stati o nel diritto internazionale in vigore. Non è ammissibile alcuna restrizione o deroga ai diritti dell'uomo e dalle libertà fondamentali riconosciuti o vigenti nei Paesi partecipanti alla Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regole o costumi, sulla base del pretesto che la presente non riconosca tali diritti o li riconosca in minor grado.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, senza limitazioni né eccezioni, a tutte le unità costitutive degli Stati Federali.

Parte 2 : reinserire gli anziani nella vita sociale

Articolo 5 : Corresponsabilità delle persone anziane al benessere collettivo

Ogni Stato partecipante creerà le condizioni adeguate affinché gli anziani possano assicurare ed assumere, in base alle proprie possibilità, la propria parte di responsabilità per il buon funzionamento della vita sociale, lo sviluppo del benessere dei propri abitanti di ogni generazione e la ricchezza economica del Paese.

Articolo 6 : Agire per favorire l'invecchiamento attivo

Ogni Stato si attiverà per garantire l'invecchiamento attivo, poiché la medicina basata sulla prevenzione e la biologia dell'invecchiamento hanno dimostrato che l'assenza di attività fisica, mentale e sociale rappresentano un fattore di rischio maggiore nell'insorgere di malattie legate all'età, causa di mortalità, come del semplice "declino cognitivo".

Conservare la propria attività fisica, mentale e sociale rappresenta lo strumento più efficace per un buon invecchiamento, dal punto di vista della salute psico-fisica. Che queste attività determinino un aumento dell'autostima, un sentimento di utilità ed un più forte senso della vita costituiscono a loro volta un fattore estremamente importante.

Articolo 7 : Facilitazione delle attività di volontariato

Ogni Stato partecipante si impegna a favorire l'attività di volontariato per tutte le persone anziane. Questa attività offre alla società uno strumento in più, oltre a creare posti di lavoro durevoli.

Articolo 8 : Soppressione delle barriere legate all'età

Ogni Paese coinvolto eliminerà ogni ostacolo o regolamentazione legata all'età anagrafica, non essendo l'età un problema, a differenza della perdita di autonomia, che non è comunque strettamente legata all'età

Articolo 9 : Lotta alle discriminazioni connesse con l'età

Ogni stato lotterà contro le discriminazioni legate all'età, alla stregua di ogni altra forma di discriminazione

Articolo 10 : Delle risorse proprie adeguate

Ogni stato garantirà l'accesso a risorse adeguate a tutti gli anziani che, per la mancanza o la recente creazione di un sistema sociale o previdenziale ad hoc, non abbiamo potuto versare sufficienti contributi durante la loro vita professionale

Articolo 11 : Assicurazione delle risorse acquisite col pensionamento

Ogni Paese partecipante assicurerà l'assicurazione delle risorse acquisite con la pensione attraverso l'attività professionale svolta, al fine di mantenere un livello di vita coerente con quello raggiunto nel corso della vita professionale.

Articolo 12 : Pensionamento « sulla carta »

Ciascuno Stato faciliterà una scelta individualizzata di pensionamento, in funzione del mestiere, delle capacità, delle risorse, dei contributi e dei desideri della persona, pur promuovendo, al contempo, il mantenimento di un'attività sociale remunerata.

Parte 3 : la considerazione dei fattori di fragilità e vulnerabilità, che possono aggravarsi con l'avanzamento dell'età

Articolo 13 : Compensazione dell'handicap

Ogni Paese si impegna a prevedere una convergenza delle legislazioni relative al tema dell'invecchiamento e della disabilità, in quanto benché l'handicap non sia imprescindibile dall'età, le due condizioni possono intersecarsi condizionando l'esercizio delle capacità del singolo.

Articolo 14 : Accesso facilitato alla vita della città

I Paesi coinvolti faciliteranno l'accesso delle persone anziane con deficit parziali o complessi, facilitando anche tutti coloro che soffrono di handicap, qualunque sia la loro età.

Articolo 15 : Lotta all'isolamento sociale

Ogni Stato lotterà con tutti i mezzi di cui dispone contro l'isolamento sociale, forte fattore di fragilità e di vulnerabilità ad ogni età.

Articolo 16 : Lotta alla precarietà

Ogni Stato provvederà, in base al proprio contesto, a garantire che tutti gli anziani abbiano un salario minimo di sussistenza, a prescindere dal sostegno che questi possono ricevere dalla famiglie d'appartenenza.

Parte 4 : la protezione di coloro che hanno dei limiti nell'esercizio delle capacità decisionali

Articolo 17 : Protezione volontaria, in caso di necessità

Ogni Paese partecipante si impegna ad assicurare a tutti coloro che debbano essere sottoposti ad una qualche forma di protezione giuridica il benessere e un adeguato trattamento, qualunque ne sia l'età. I responsabili della persona tutelata devono conoscerla ed essere preparati allo svolgimento di tale missione.

Parte 5 : un « diritto alla dipendenza da altri » per le persone che hanno bisogno dell'altrui assistenza per affrontare la vita quotidiana

Articolo 18 : Diritti della persona « dipendente da altri »

Ogni Stato garantirà il rispetto del benessere e della dignità delle persone dipendenti dall'assistenza altrui, grazie al coinvolgimento di caregiver preparati adeguatamente, al fine di consentire loro di esercitare le proprie responsabilità, a prescindere dall'età, tenuto conto della loro maggiore vulnerabilità anche rispetto a coloro che pur presentando dei deficit (motori, cognitivi, sensoriali) risultino indipendenti dal punto di vista funzionale.

Articolo 19 : Statuto del caregiver

Ogni Stato dovrà, secondo le proprie caratteristiche, predisporre un piano di supporto ai caregiver, per limitarne i rischi e promuoverne l'integrità psico-fisica, tutelandone le risorse finanziarie e la vita sociale, consapevole del valore riconosciuto all'aiuto offerto alla persona sottoposta a tutela ed all'intera società.

Articolo 20 : Professionisti qualificati e adeguatamente formati

Ogni Stato coinvolto dovrà differenziarsi, per i dispositivi che sviluppa, nel servizio di assistenza professionale delle persone il cui stato di salute richieda un accompagnamento specifico, garantendo un supporto adeguato, che si differenzi da quello offerto alle persone totalmente autonome. Assumersi la responsabilità di assistere una persona che ha bisogno, in maniera imprescindibile, dalle cure altrui comporta la necessità di essere preparati a portare avanti questa missione, che oltre alle competenze strettamente tecnico-professionali, richiede una speciale predisposizione all'accompagnamento, una rigida etica professionale ed un atteggiamento deontologico di estrema importanza.

Articolo 21 : Dispositivi di accompagnamento chiaramente definiti e valutati

Ogni Paese metterà in pratica dispositivi di accompagnamento sociale, medico-sociale e sanitario destinati alle persone dipendenti per il compimento dei gesti quotidiani, attraverso delle missioni e delle organizzazioni dedicate, chiaramente definite e soggette a valutazione, sia in ambito domestico che nelle strutture di accoglienza collettive.

Parte 6 : la necessità di una miglior conoscenza dell'invecchiamento e della longevità

Articolo 22 : Ricerche multidisciplinari, scientificamente ed eticamente validate

Ogni Stato dovrà, di fronte alla complicazione dei fattori biologici, psicologici, sociali, educativi ed economici nell'invecchiamento umano, favorire studi pluridisciplinari, scientificamente ed eticamente validati, su questi fenomeni. Senza una migliore conoscenza di base degli stessi, il "buon invecchiamento" rischia di non poter essere concretamente realizzato e garantito.

Parte 7 : I ricorsi individuali in seno ai vari Stati partecipanti

Articolo 23: Ricorsi individuali

1. Ogni Paese si impegna a fornire risposte adeguate a tutti gli anziani i cui diritti e le cui libertà siano stati violati e ad assicurarsi che tali risposte siano fornite grazie all'intervento delle autorità competenti, giudiziarie, amministrative o legislative, o da tutte le altre autorità previste dalla legge.
2. Ogni Stato aderente garantisce alle persone anziane il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione d'interesse specifico, assicurandosi che la medesima volontà sia presa in conformità con le sue concrete capacità di discernimento.
3. A tal fine, le persone anziane saranno sentite in tutte le procedure giudiziarie in cui risultino coinvolte, sia direttamente, sia mediante l'intermediazione di un rappresentante o di un'organizzazione debitamente autorizzata, compatibilmente con le regole previste dalla legislazione vigente.

Parte 8 : la cooperazione internazionale

Articolo 24 : Cooperazione internazionale

Gli Stati aderenti, riconoscendo l'importanza strategica della cooperazione internazionale, si impegnano a promuoverla – nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione, accordandosi fra loro o in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, con particolare riferimento a quelle che si occupano della tutela delle persone anziane. Nello specifico, potranno adottare misure mirate a :

- a. Fare in modo che la cooperazione internazionale — compresi i programmi internazionali di sviluppo — prendano in considerazione le esigenze degli anziani e siano ad essi accessibili,
- b. Facilitare ed appoggiare il rafforzamento delle capacità — soprattutto grazie allo scambio di informazioni ed esperienze — in particolare nel campo della formazione e sensibilizzazione.
- c. Facilitare la cooperazione nel campo della ricerca, per diffondere e supportare lo scambio di conoscenze scientifiche di settore
- d. Apportare — se possibile — un'adeguata assistenza tecnica ed un aiuto economico, compresa la facilitazione dell'acquisizione e della messa in comune delle tecnologie d'accesso e di assistenza - anche attraverso il trasferimento e la condivisione di tecnologie.

Le disposizioni del presente articolo dovranno tener conto della condizione di partenza di ciascun Paese aderente in relazione all'applicazione delle previsioni della Convenzione.

Parte 9 : il seguito della Convenzione

Articolo 25 : Applicazione e seguito a livello nazionale

1. Ogni Stato aderente designa, conformemente al suo sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione e prevede l'opportunità di creare o designare - in seno alla propria amministrazione - un dispositivo di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate a questa applicazione in diversi settori ed a differenti livelli.
2. Ogni Stato aderente, conformemente al proprio sistema amministrativo e giuridico, conserva, rafforza, definisce o crea — al proprio interno — un dispositivo — compresi uno o più meccanismi indipendenti (a seconda dell'opportunità eventualmente verificata) di promozione, protezione e monitoraggio dell'applicazione della presente Convenzione. Attraverso tale meccanismo, terrà conto dei principi applicabili allo statuto ed al funzionamento delle istituzioni nazionali di protezione e promozione dei diritti dell'uomo.
3. La società civile — in particolare gli anziani e le organizzazioni che li rappresentano — è associata e partecipa pienamente alla funzione di monitoraggio..

Articolo 26 : Comitato per i diritti degli anziani

E' istituito, in seno all'ONU, un Comitato per la tutela dei diritti degli anziani (di seguito denominato Comitato) che si occuperà delle funzioni qui di seguito definite.

Il Comitato si compone, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Dopo sessanta ratifiche e adesioni supplementari alla Convenzione, saranno aggiunti sei membri, portando la composizione massima del Comitato a 18 componenti.

I membri del Comitato partecipano a titolo personale e sono esponenti di un'alta autorità morale che ne giustifica competenze ed esperienze riconosciute nell'ambito di applicazione della presente Convenzione. Gli Stati aderenti sono invitati, una volta designati i propri candidati, a tenere debitamente conto della disposizione enunciata al paragrafo 3 dell'articolo 4 della presente Convenzione.

I membri del Comitato sono eletti dagli Stati aderenti, tenendo conto di criteri di ripartizione geografica equa, di rappresentanza delle differenti espressioni culturali e dei principali sistemi giuridici, nonché di rappresentanza paritaria di genere.

I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di candidati designati dagli stati aderenti fra i loro esponenti, nel corso della riunione della Conferenza degli Stati partecipanti. A questi incontri, dove il quorum è dato dai due terzi dei Paesi aderenti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta di quelli dei rappresentanti degli Stati aderenti presenti e votanti

La prima elezione avrà luogo nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data prevista per ogni elezione, il Segretario generale dell'ONU inviterà per iscritto i paesi aderenti a segnalare i propri candidati entro due mesi. Il Segretario stilerà in seguito la lista dei candidati in ordine alfabetico, indicando i nomi degli Stati di provenienza delle candidature e la presenterà a tutti gli stati aderenti alla Convenzione.

I membri del Comitato sono eletti per quattro anni e sono rieleggibili per una volta. Tuttavia, il mandato di sei di questi membri eletti termine dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, i loro nomi saranno tirati a sorte dal presidente della seduta come indicato al paragrafo 5 di questo articolo.

L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si farà nell'ambito delle elezioni ordinarie, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

In caso di decesso di un membro del Comitato, o se, per altre ragioni, un membro dichiara di non poter più esercitare le proprie funzioni, lo Stato aderente che l'aveva indicato nomina un altro esperto che possieda le medesime qualifiche ed i requisiti richiesti dal presente articolo al fine di poter ricoprire il posto vacante fino al termine del mandato corrispondente. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il Segretario generale dell'ONU mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali che gli sono necessari per poter svolgere efficacemente le mansioni affidategli in virtù della presente Convenzione e convoca la sua prima riunione.

I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale dell'ONU, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'ONU entro le condizioni fissate dall'assemblea generale, in base all'importanza attribuita al Comitato stesso.

I membri del Comitato beneficiano di facilitazioni, privilegi e immunità accordati agli esperti in missione per conto dell'ONU, come previsto nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle nazioni unite.

Articolo 27 : Rapporto degli Stati aderenti

Ogni Stato aderente presenta al Comitato, tramite il Segretario generale dell'ONU, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adattarsi agli obblighi imposti dalla presente Convenzione e sui progressi raggiunti a tale riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato coinvolto.

Gli Stati aderenti presentano in seguito dei rapporti complementari almeno ogni quattro anni, ed ogni altro rapporto richiesto dal Comitato.

Se opportuno, il Comitato emana delle direttive relative al tenore dei rapporti.

Gli Stati aderenti che hanno presentato al comitato un rapporto iniziale dettagliato non devono, nei successivi, ripetere le informazioni già fornite. Gli Stati aderenti sono invitati a stendere i loro rapporti secondo una procedura aperta e trasparente tenendo debitamente conto delle disposizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 4 della presente Convenzione.

I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che limitano la realizzazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 28 : Esame dei rapporti

Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, che formula i propri suggerimenti e le proprie raccomandazioni di ordine generale che reputa appropriate e che le trasmette allo Stato aderente interessato. Questo, può comunicare al Comitato, in risposta, tutte le informazioni che reputi utili. Il Comitato può, a sua volta, richiedere agli Stati tutte le indicazioni complementari relative all'applicazione della presente Convenzione.

In caso di ritardo importante nella presentazione del rapporto da parte di uno Stato aderente, il Comitato gli può notificare che si limiterà a verificare l'applicazione della presente convenzione nel medesimo Stato, a partire dalle informazioni affidabili di cui può disporre, a meno che il rapporto non venga presentato entro tre mesi dalla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato aderente interessato a partecipare a questo esame. Se lo Stato risponde presentando il proprio rapporto, si applicheranno le disposizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo.

Il Segretario generale dell'ONU comunica i rapporti a tutti gli Stati aderenti, che mettono gli stessi rapporti a disposizione del pubblico nei propri paesi di riferimento al fine di facilitarne l'accesso ai suggerimenti ed alle raccomandazioni di ordine generale applicati.

Il Comitato trasmette alle istituzioni specializzate, fondi e programmi delle Nazioni Unite e ad altri organismi competenti – se lo reputa necessario, i rapporti degli Stati aderenti contenenti una domanda o un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica, accompagnati, all'occorrenza, dalle sue osservazioni e raccomandazioni sul tema, al fine di poter ottenere un'adeguata risposta.

Articolo 29 : Cooperazione tra gli Stati aderenti ed il Comitato

Gli Stati aderenti collaborano con il Comitato e aiutano i suoi membri a portare avanti il proprio mandato. Nei rapporti fra gli Stati aderenti, il Comitato dedicherà tutta l'attenzione necessaria per rafforzare le capacità nazionali di applicazione della presente Convenzione, anche attraverso la cooperazione internazionale, sostenendo gli scambi di buone pratiche fra loro.

Articolo 30 : Rapporti del Comitato con altri organismi o organi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale negli ambiti di cui si occupa :

a) Le istituzioni specializzate e gli altri organismi dell'ONU hanno il diritto di farsi rappresentare durante l'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione concernenti il loro ambito d'azione. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e tutti gli altri organismi che reputerà appropriati a presentare degli avvisi sull'applicazione della Convenzione negli ambiti di loro competenza. Può inoltre invitare le istituzioni specializzate e tutti gli altri organismi dell'ONU a presentargli dei rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori concernenti il loro ambito d'attività.

b) Nell'esecuzione del proprio mandato, il Comitato consulta, secondo quanto giudichi appropriato, gli

altri organi pertinenti creati dai trattati internazionali relativi ai diritti dell'uomo, per garantire la coerenza delle loro direttive in materia di definizione dei rapporti, di suggerimenti e di raccomandazioni generali e per evitare i doppioni e gli "scavalcamenti" nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 31 : Rapporto del Comitato

Il Comitato rende conto delle sue attività all'Assemblea generale ed al Consiglio economico e sociale dell'ONU ogni due anni e può formulare dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali fondate sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati aderenti. Queste proposte e raccomandazioni sono incluse nel rapporto del Comitato, accompagnate, se del caso, da osservazioni eventuali degli Stati aderenti.

Articolo 32 : Conferenza degli Stati aderenti

Gli Stati aderenti si riuniranno in Conferenza per esaminare ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione.

Al massimo sei mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, la suddetta Conferenza sarà convocata dal Segretario generale dell'ONU. Le sue riunioni successive saranno convocate dal Segretario generale ogni due anni o su decisione della Conferenza degli Stati aderenti.

Articolo 33 : Depositario

Il Segretario Generale dell'ONU è il depositario della presente Convenzione.

Articolo 34 : Firma

La presente Convenzione è aperta alla sigla di tutti gli Stati e organizzazioni di integrazione regionale presso la sede dell'ONU, a New York, a far data dal xxxxxxx 2013.

Articolo 35 : Consenso ad essere vincolati

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica da parte degli Stati aderenti ed a conferma formale delle organizzazioni di integrazione regionale che l'hanno firmata. Sarà aperta all'adesione di ogni Stato o organizzazione che non l'abbia siglato.

Articolo 36 : Organizzazioni di integrazione regionale

Per Organizzazione d'integrazione regionale si intende ogni organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione alla quale gli stati membri hanno trasferito alcune competenze nel settore regolato dalla presente Convenzione. Fra i loro strumenti di conferma e di adesione formale, queste organizzazioni indicano l'estensione delle competenze di cui sopra e notificano al depositario ogni modifica importante a tale riguardo.

Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati aderenti si applicano a queste organizzazioni nei limiti delle competenze loro riconosciute.

Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47 della presente Convenzione, gli strumenti depositati dalle organizzazioni di integrazione regionale non sono computati. Le organizzazioni di integrazione regionali dispongono, per esercitare il loro diritto di voto alla Conferenza degli Stati aderenti negli ambiti concernenti le proprie competenze, di un numero di voti uguale a quello dei propri Stati membri aderenti alla presente Convenzione. Non esercitano il proprio diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Articolo 37 : Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di deposito della ventesima dichiarazione di ratifica o di adesione.

Per ciascuno degli Stati aderenti o per ciascuna delle organizzazioni di integrazione regionale che ratificheranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno a seguito del deposito della ventesima dichiarazione di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tutti gli Stati o di tutte le organizzazioni di integrazione regionale della propria ratifica, adesione o conferma ufficiale.

Articolo 38 : Riserve

Le riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione non sono ammesse.

Le riserve possono essere ritirate in qualunque momento.

Articolo 39 : Emendamenti

Ogni Stato aderente può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporla al Segretario Generale dell'ONU, il quale comunica le proposte agli Stati aderenti, chiedendo loro se sono favorevoli alla convocazione di un incontro per poterle esaminare e pronunciarsi a riguardo. Se entro 4 mesi, almeno un terzo degli Stati aderenti si pronuncia a favore, il Segretario generale convoca l'incontro sotto gli auspici dell'ONU. Gli emendamenti adottati con la maggioranza dei due terzi degli Stati aderenti presenti e votanti è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dell'ONU e in seguito, per accettazione, a tutti gli Stati aderenti..

Ogni emendamento adottato e approvato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno che segue la data in cui almeno due terzi degli strumenti di accettazione siano stati depositati dagli stati aderenti alla data della sua adozione. Conseguentemente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato aderente il trentesimo giorno dopo che lo stesso abbia provveduto a depositare la propria accettazione. L'emendamento vincola esclusivamente gli Stati che l'hanno accettato.

Se la Conferenza degli Stati aderenti lo decide tramite consenso, un emendamento adottato e approvato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e basato esclusivamente sugli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati aderenti il trentesimo giorno dalla data in cui almeno due terzi delle istruttorie di accettazione degli Stati aderenti alla data dell'adozione siano state depositate dagli stessi.

Articolo 40 : Denuncia

Ogni Stato aderente può denunciare la presente Convenzione attraverso notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'ONU. Tale denuncia produce effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto tale notifica.

Articolo 41 : Formato accessibile

Il testo della presente Convenzione sarà diffuso in formati accessibili.

Articolo 42 : Testi facenti fede

I testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti plenipotenziari, debitamente abilitati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEGLI ANZIANI

I Paesi aderenti alla Convenzione sono convenuti su quanto segue:

Articolo 1

Ogni Stato-aderente al presente Protocollo riconosce che il “Comitato per i diritti delle persone anziane” esercita la propria competenza sulla ricezione e sull’esame di tutte le comunicazioni presentate da singoli soggetti, gruppi di soggetti o a nome di singoli o gruppi di particolare rilievo nella propria giurisdizione, che dichiarino di essere vittime di una violazione da parte del proprio Paese-aderente e come tale soggetto alle disposizioni di questa Convenzione.

La Commissione non considera alcuna comunicazione o denuncia proveniente da uno Stato-aderente alla convenzione che non abbia al contempo siglato il presente Protocollo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile ogni comunicazione :

- a) che risulti anonima
- b) che costituisca un abuso del diritto di presentazione di tali comunicazioni o che sia incompatibile con le disposizioni della Convenzione
- c) che si riferisca ad una comunicazione già soggetta ad esame e giudizio di fronte ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento
- d) per la quale ogni ricorso interno non sia stato accettato, a meno che tale rigetto non sia dovuto alla scadenza dei termini previsti
- e) che sia evidentemente infondata o immotivata
- f) che riguardi fatti anteriori all’entrata in vigore di questo Protocollo relativamente allo Stato-aderente interessato, a meno che i fatti non persistano dopo tale data

Articolo 3

Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato porta confidenzialmente all’attenzione dello Stato-aderente interessato ogni comunicazione trasmessa, in modo che il medesimo, entro sei mesi, possa inviare al Comitato stesso le proprie spiegazioni sull’accaduto e proporre eventuali misure per rimediare alla situazione denunciata.

Articolo 4

A seguito della ricezione di una segnalazione di abuso, nel caso in cui la reputi di particolare gravità, il Comitato è autorizzato a richiedere allo Stato-aderente che intervenga con urgenza per limitare le conseguenze della situazione denunciata ed evitare danni irreparabili alle vittime della presunta violazione. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla base della ricevibilità della segnalazione o del fondamento della medesima per il semplice fatto di esercitare la facoltà attribuitagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le segnalazioni che gli sono trasmesse in virtù del presente Protocollo. A seguito dell’esame, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le sue eventuali raccomandazioni allo Stato – aderente interessato ed al denunciante.

Articolo 6

Se il Comitato è informato, con considerazioni attendibili, sul fatto che uno Stato-aderente viola gravemente e sistematicamente i diritti enunciati nella Convenzione, invita tale Stato ad un incontro per discutere delle informazioni ricevute e per presentare le proprie osservazioni a tale riguardo.

Il Comitato, basandosi sulle eventuali osservazioni pervenute dallo Stato aderente interessato, così come su tutte le altre informazioni credibili di cui dispone, può incaricare uno o più dei propri membri di effettuare un’inchiesta e di riportare una sintesi di quando verificato in tempi brevi. Tale inchiesta può, laddove si reputi necessario, sentito lo Stato aderente, prevedere una trasferta presso il territorio coinvolto.

In seguito allo studio dei risultati, il Comitato provvede a comunicarli allo Stato aderente, con allegate – se opportune – osservazioni e raccomandazioni a riguardo. Entro sei mesi dalla verifica di quanto comunicato, lo Stato interessato dovrà a sua volta trasmettere le proprie considerazioni sul caso.

L’inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la collaborazione dello Stato coinvolto verrà sollecitata durante tutte le fasi del procedimento.

Articolo 7

Il Comitato può invitare lo Stato interessato a trasmettere, nel rapporto che dovrà presentare conformemente a quanto previsto dall'articolo 35 della Convenzione, precisazioni sulle misure assunte in seguito all'inchiesta promossa in virtù dell'art. 6 del presente Protocollo.

Trascorsi i sei mesi previsti dal paragrafo 4 dell'articolo 6, Il Comitato può chiedere allo Stato aderente coinvolto, di informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Articolo 8

Al momento della firma, con cui gli Stati aderiscono al presente Protocollo, ciascuno di essi può precisare la volontà di non riconoscere al Comitato i poteri attribuitigli dagli artt. 6 e 7.

Articolo 9

Il Segretario generale dell'ONU è il depositario del presente Protocollo

Articolo 10

Il presente protocollo può essere siglato dagli Stati e dalle organizzazioni d'integrazione regionale che hanno aderito alla Convenzione, presso la sede dell'ONU a New York, a partire dal xxxxxx 201x.

Articolo 11

Il presente Protocollo è soggetto a ratifica da parte degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o che hanno aderito ad essa. Dev'essere inoltre confermato dalle organizzazioni d'integrazione regionale che hanno siglato la Convenzione o vi hanno aderito successivamente. Sarà aperto all'adesione di tutti i Paesi e le organizzazioni regionali che abbiano ratificato o confermato formalmente la Convenzione o via abbiano aderito senza firmare il protocollo.

Articolo 12

Per Organizzazione d'integrazione regionale si intende ogni organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione alla quale gli stati membri hanno trasferito alcune competenze nel settore regolato dalla Convenzione e dal presente Protocollo. Fra i loro strumenti di conferma e di adesione formale, queste organizzazioni indicano quali competenze attribuire alle organizzazioni di cui sopra e notificano al depositario ogni modifica importante a tale riguardo.

Nel presente protocollo, i riferimenti agli Stati aderenti si applicano a queste organizzazioni nei limiti delle competenze loro riconosciute.

Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 13 e del paragrafo 2 dell'articolo 15 del presente Protocollo, gli strumenti depositati dalle organizzazioni di integrazione regionale non sono computati. Le organizzazioni di integrazione regionali dispongono, per esercitare il loro diritto di voto alla riunione degli Stati aderenti negli ambiti concernenti le proprie competenze, di un numero di voti uguale a quello dei propri Stati membri aderenti al presente Protocollo. Non esercitano il proprio diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Articolo 13

Nel caso di entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del decimo strumento di ratifica o adesione. Per ciascuno degli stati o delle organizzazioni di integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o adesione, il protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato od Organizzazione della propria ratifica, adesione o di conferma formale

Articolo 14

Le riserve incompatibili con l'oggetto ed il fine del presente Protocollo non sono ammesse. Le riserve possono essere ritirate in ogni momento.

Articolo 15

Ogni Stato aderente può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'ONU, il quale comunica le proposte di emendamento agli Stati aderenti chiedendo loro se sono favorevoli alla convocazione di un incontro fra gli Stati – aderenti per l'esame delle stesse al fine di potersi pronunciare sulle stesse. Se, nei quattro mesi che seguono la data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati aderenti si pronuncia a favore di tale convocazione, il Segretario generale convoca la

riunione con il patrocinio dell'ONU. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati partecipanti presenti e votanti è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale dell'ONU e in seguito, per accettazione, a tutti gli Stati aderenti.

Ogni emendamento adottato e approvato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno che segue la data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunge i due terzi del numero complessivo degli Stati aderenti alla data della sua adozione. Quindi, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato partecipante il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato della propria dichiarazione di accettazione. L'emendamento vincola solo i paesi che l'hanno approvato.

Articolo 16

Ogni Stato aderente può denunciare il presente Protocollo con notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia produce i propri effetti un anno dopo la data di notifica al Segretario generale.

Articolo 17

Il testo del presente Protocollo sarà diffuso in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo del presente Protocollo fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti plenipotenziari, debitamente abilitati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.